

BANDO PARTECIPAZIONE 2020

AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 15/2018

1. Premessa

Il Bando rappresenta il principale strumento di attuazione della legge regionale n.15/2018 “LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE ALL’ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE.ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 3”. L’obiettivo della Regione è garantire il sostegno ai processi partecipativi svolti nel proprio territorio, affinché la cultura del dialogo partecipato tra la pubblica amministrazione e i cittadini continui a svilupparsi e radicare. Il Bando, a tal fine, regola le modalità per la concessione dei contributi a supporto dei percorsi di partecipazione promossi dai territori. In conformità a quanto stabilito dalla l.r. n. 15/2018, l’Assemblea legislativa durante la Sessione Annuale della partecipazione, svoltasi il 10/11/2020, ha approvato le linee di indirizzo proposte dalla Giunta, dalle quali discende il presente bando.

2. Beneficiari dei contributi

Il bando è rivolto ai soggetti previsti dall’articolo 14 della legge regionale n. 15/2018.

Potranno, pertanto, accedere ai contributi a sostegno dei processi di partecipazione, alle condizioni e secondo le modalità indicate dal presente Bando, i seguenti soggetti:

- gli enti locali;
- altri soggetti pubblici;
- soggetti giuridici privati, purché abbiano ottenuto l’adesione formale dell’ente responsabile e cioè titolare della decisione oggetto del processo partecipativo (Regione, enti locali, anche in forma associata, nonché altri soggetti pubblici).

1

3. Caratteristiche dei processi e requisiti di ammissibilità

I processi partecipativi che possono essere presentati e concorrere al bando per il finanziamento regionale devono avere le seguenti caratteristiche:

- il processo partecipativo deve essere concepito come percorso strutturato di dialogo e confronto avviato in vista della elaborazione di interventi, progetti, atti di programmazione e pianificazione, atti normativi e regolamentari di competenza degli enti locali o di altri soggetti pubblici.
- il processo partecipativo deve essere propedeutico alla decisione che gli enti responsabili assumeranno in merito all’oggetto e dunque tali enti non devono aver già formalizzato una decisione mediante l’adozione di atti amministrativi e devono assumere un impegno a sospendere tali provvedimenti. Alla conclusione del processo l’amministrazione dovrà motivare le scelte che si discostino dagli esiti del processo.
- Il processo partecipativo deve riferirsi ad un oggetto che va definito in fase progettuale e riportato nel modulo di progetto che si intende presentare.

Ulteriori requisiti

Possono essere ammesse al contributo anche singole fasi del processo partecipativo. È consentito l’inoltro di un solo progetto da parte di ciascun richiedente.

4. Premialità tematica

In particolare, il contributo sarà destinato a sostenere, in via prioritaria, assegnando ad essi uno specifico punteggio utile alla formazione della graduatoria, processi di partecipazione in relazione alle seguenti tematiche:

1. politiche in materia sociale e sanitaria, ambientale, territoriale, urbanistica e paesaggistica;
2. politiche per lo sviluppo sostenibile, nell'accezione ampia di sostenibilità e che ne abbraccia quindi oltre agli aspetti ambientali quelli economico-sociale;
3. politiche per sostenere la trasformazione/transizione digitale (in tutti gli ambiti);
Inoltre:
4. un bonus (cumulabile con i precedenti) per progetti che sviluppano azioni per il target giovani

5. Requisiti tecnici dei progetti ammissibili

Per l'ammissione ai contributi è obbligatorio indicare i requisiti tecnici di seguito elencati:

- il titolo del processo partecipativo;
- il soggetto richiedente e l'ente titolare della decisione se non coincidente;
- l'impegno a sospendere il procedimento;
- la persona fisica responsabile del progetto;
- l'oggetto del processo partecipativo;
- la sintesi e il contesto del processo partecipativo;
- obiettivi e risultati attesi;
- i nominativi dello staff di progetto, specificando la qualificazione delle risorse professionali interne ed eventualmente esterne;
- i tempi previsti per l'avvio e i tempi di conclusione del processo;
- gli elementi di qualità tecnica per la certificazione del Tecnico di garanzia;
- il cronoprogramma con relativa indicazione della suddivisione di spesa con il Piano finanziario di progetto;
- l'indicazione di eventuali cofinanziamenti;
- la dichiarazione che il processo partecipativo non riceve altri contributi pubblici dalla Regione Emilia-Romagna.

6. Durata dei processi

Saranno ammesse a contributo esclusivamente proposte progettuali aventi ad oggetto processi partecipativi di durata **non superiore a sei mesi** dal loro avvio la cui conclusione sia prevista **entro il 31/12/2021**.

Progetti di particolare complessità, la cui valutazione spetta al Tecnico di garanzia, possono avere una durata massima di dodici mesi. Eventuali proroghe, ritenute opportune in corso di processo avviato da parte del soggetto richiedente, devono essere adeguatamente motivate e comunque non possono superare i sessanta giorni e dovranno essere approvate dal Tecnico di garanzia, sulla base delle effettive difficoltà riscontrate. La richiesta di proroga va inoltrata al Tecnico di garanzia all'indirizzo: peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it. In nessun caso i progetti possono durare più di 12 mesi.

7. Valutazione dei progetti per la certificazione di qualità del tecnico di garanzia della partecipazione

Ai fini della concessione dei contributi, le domande saranno preliminarmente sottoposte all'analisi del Tecnico di garanzia per il rilascio della certificazione di qualità.

Ai fini della certificazione i processi partecipativi devono prevedere i seguenti elementi di qualità tecnica:

- la sollecitazione delle realtà sociali, organizzate o meno, del territorio in questione con attenzione particolare alle differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura;
- l'inclusione, immediatamente dopo le prime fasi del processo, di eventuali soggetti sociali organizzati in associazioni o comitati già presenti oppure sorti conseguentemente all'attivazione del processo o di cui si è venuti a conoscenza dopo l'attivazione del processo;
- la costituzione di un tavolo di negoziazione, sin dalle prime fasi, con i principali soggetti organizzati del territorio che si sono dichiarati interessati al processo;
- l'utilizzo di metodi previsti per la mediazione delle eventuali divergenze e di verifica di eventuali accordi tra i soggetti partecipanti, anche attraverso l'implementazione di strumenti di democrazia diretta, nel rispetto degli Statuti degli enti interessati, o partecipativa e deliberativa;
- l'accessibilità di tutta la documentazione del progetto e del percorso partecipativo attraverso pagine web dedicate appositamente alla comunicazione del processo.

Ai fini della formazione della graduatoria, il Tecnico di garanzia valuta la presenza e la coerenza dei criteri di qualità all'interno del progetto presentato e assegna un punteggio sintetico di valutazione della qualità tecnica progettuale. Ciascun elemento di qualità tecnica sarà valutato con punti da 0 a 7, utilizzando anche frazioni di punto.

Il punteggio sintetico di valutazione della qualità tecnica progettuale risulterà dalla media aritmetica dei punteggi assegnati ai singoli elementi di qualità tecnica. I progetti che non raggiungano una valutazione complessiva della qualità tecnica progettuale superiore a punti 2 non otterranno il rilascio della certificazione di qualità. Solo i progetti che avranno descritto tutti gli elementi di qualità tecnica potranno ottenere la certificazione di qualità. Il Tecnico di garanzia rilascerà la certificazione di qualità dei progetti, inviandone formale e tempestiva comunicazione al Responsabile del procedimento della Giunta regionale.

3

8. Contributo regionale

La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle risorse disponibili a bilancio, contribuirà con un massimo di 15.000 euro per la realizzazione dei progetti che risulteranno in posizione utile in graduatoria.

9. Cronoprogramma

Il cronoprogramma del progetto deve essere redatto ai sensi delle disposizioni contenute nella legislazione statale sull'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e deve contenere l'elenco delle attività che si prevedono di realizzare e dei relativi costi riferiti alle azioni progettuali.

10. Ammissibilità delle spese: categorie e requisiti per la rendicontazione

1. Categorie di spese ammissibili

Le spese sostenute sono ritenute ammissibili se rientrano nel piano finanziario di progetto. Le spese ammesse a contributo devono essere esclusivamente di natura corrente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri per la progettazione; oneri per l'attività di formazione del personale interno esclusivamente riferita alle pratiche e ai metodi partecipativi; oneri per la fornitura di servizi finalizzati allo svolgimento dei processi partecipativi; oneri per l'attività di comunicazione del progetto). Sono ammesse "Spese generali" nella misura

forfettaria del 10% del costo totale del progetto che verranno certificate nel rendiconto economico finanziario.

2. Spese non ammissibili

Non sono considerate ammissibili le spese che non siano contenute nel piano finanziario di progetto. Non sono ammissibili le spese relative a un bene/servizio rispetto al quale il soggetto beneficiario abbia già fruito in precedenza, per le stesse spese, di un altro finanziamento nazionale, comunitario, regionale. Non sono ammessi a contributo le spese classificate in conto capitale (quali l'acquisizione di beni che divengano parte del patrimonio mobile e immobile del soggetto richiedente) e le spese sostenute per erogazione di emolumenti di qualsiasi natura corrisposti al personale interno. Non sono ammissibili e, dunque, non rendicontabili le spese imputabili per competenza ad annualità pregresse. Non sono ammesse le spese recanti un Codice Unico di Progetto (CUP) diverso da quello attribuito al progetto ammesso al contributo regionale.

3. Spese ammissibili rendicontabili

Le spese ammissibili sono rendicontabili se soddisfano i seguenti requisiti:

- a) sono sostenute nell'arco temporale dalla data di avvio del progetto alla data di conclusione del progetto;
- b) sono contemplate nel piano finanziario del progetto e inviate alla Regione contestualmente al rendiconto economico-finanziario ed alla Relazione finale del progetto. Qualora la spesa documentata, riconosciuta ammissibile in fase di rendicontazione finale, risultasse inferiore all'importo ammesso a contributo, si provvederà ad una rideterminazione del contributo concesso.

Nel caso il beneficiario sia un soggetto privato:

- a) le spese devono essere documentate con fatture, ricevute e simili intestate al soggetto beneficiario;
- b) i documenti di spesa devono contenere i dati del fornitore, la data, la quantità e la descrizione dei beni o servizi acquistati con indicazione del codice Cup di progetto ed i rispettivi importi unitari e totali
- c) le spese devono essere state pagate con bonifico bancario, ricevuta bancaria, carta di credito ed accompagnate da documentazione probatoria;
- d) le spese sostenute sono registrate nella contabilità del beneficiario e sono chiaramente identificabili;

Le spese rendicontabili sono al netto di IVA. Tuttavia, nei casi in cui l'IVA rappresenti un effettivo costo per il beneficiario, in quanto, pur sostenuta, resta comunque a suo carico non potendola detrarre, la stessa costituisce una spesa ammissibile. In questo caso, occorre un'apposita autodichiarazione da rendersi in base al DPR n. 445/2000.

È possibile rendicontare le "Spese generali" nella misura forfettaria del 10% del totale del costo del progetto.

4. Periodo di eleggibilità temporale delle spese

Il periodo di eleggibilità temporale delle spese decorre dalla data di avvio del progetto (non antecedente al 2 gennaio 2021) e termina alla data di conclusione dello stesso, che non può superare il 31/12/2021, salvo casi di proroghe formalmente concesse erga omnes dalla Regione a fronte di situazioni di calamità o emergenza.

5. Variazioni e scostamenti

Le eventuali variazioni interne al Piano dei costi di progetto presentato in sede di domanda di contributo che si verifichino nel corso dell'esecuzione del progetto, sono ammissibili soltanto entro la misura massima del

20%, corredate da adeguata motivazione e inoltrate alla Regione contestualmente all'invio della Relazione finale. Nel rendiconto economico-finanziario, qualora vi sia uno scostamento dei costi, l'importo in diminuzione va ripartito tra soggetto richiedente e Regione, tenendo conto della percentuale del cofinanziamento. La percentuale del cofinanziamento non deve risultare in diminuzione nel corso del progetto.

11. Modalità di presentazione della domanda

Per accedere ai contributi la domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica a partire dal 7/12/2020 utilizzando il servizio on-line disponibile su <https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/bando2020> (Schema per la redazione del progetto partecipativo), compilato in ogni parte e corredato di tutti gli allegati richiesti, a pena di non ammissibilità alla fase istruttoria. Per l'accesso al servizio on-line che consente di compilare lo "Schema per la redazione del progetto partecipativo" è necessario dotarsi di un'identità digitale di persona fisica SPID o Federa.

In caso di identità Federa le credenziali di cui dotarsi devono avere le seguenti caratteristiche:

- Livello di affidabilità ALTO
- Password policy DATI PERSONALI

In caso di identità SPID le credenziali di cui dotarsi devono essere di livello L2.

La domanda di contributo deve essere presentata con le seguenti modalità:

- deve essere inoltrata entro le ore 12.30 del 16/12/2020;
- deve essere sottoscritta, mediante firma digitale, dal Rappresentante legale del Soggetto richiedente o da un suo delegato allegando la relativa delega;
- deve essere inoltrata in via telematica, utilizzando esclusivamente il servizio on-line come descritto ai punti precedenti; al termine, la procedura restituisce una ricevuta dell'avvenuto inoltro;
- tutta la documentazione deve essere allegata nei formati previsti e indicati nel servizio on-line.

La domanda deve essere presentata unitamente a tutti i suoi allegati. Non è ammessa ai sensi di legge l'integrazione documentale. È consentita la mera regolarizzazione documentale, consistente nella rettifica dei soli errori materiali/sviste/refusi. Nel caso si intendesse inviare ulteriore documentazione a corredo del progetto, sarà necessario ripresentare integralmente la domanda richiedendo via mail con PEC alla casella bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it entro il termine di presentazione delle domande, l'apertura della domanda già presentata per modificare o integrare i dati inseriti. In ogni caso sarà ritenuta valida e verrà considerata per la formazione della graduatoria esclusivamente la domanda inoltrata con data/ora di registrazione più recente.

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno escluse dalla fase di valutazione le domande:

- trasmesse con modalità differenti da quelle descritte;
- non firmate digitalmente secondo la modalità sopra indicata;
- firmate da soggetto diverso dal rappresentante legale;
- con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
- prive dei documenti obbligatori richiesti dal presente Bando;
- inviate oltre il termine di presentazione previsto dal Bando.

Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione della domanda, farà fede la data di ricezione della domanda sul servizio on-line. Qualora le domande pervengano in ritardo a causa di problemi di malfunzionamento dei sistemi informatici dipendenti dal mittente, non potranno comunque essere accolte. L'assistenza alla compilazione potrà essere richiesta alla casella di posta elettronica bandopartecipazione@regione.emilia-romagna.it o all'interno della procedura on line; l'assistenza tecnica

verrà prestata entro 72 ore dalla ricezione della richiesta, mentre nella sola giornata di chiusura dell'acquisizione delle domande si garantirà l'assistenza dalle ore 8,30 fino alle ore 11.

12. Modalità di formazione della graduatoria

Costituiscono criteri tecnici di premialità dei progetti (art. 12 comma 4 della L. r. n. 15/2018):

- la presenza di un accordo preventivo, concluso con i principali attori del territorio con cui vengono individuati e condivisi i ruoli, le attività, le linee di intervento connesse allo svolgimento del processo partecipativo;
- la previsione di modalità di monitoraggio delle scelte dell'ente responsabile rispetto ai contenuti del documento di proposta partecipata.
- la costituzione di un Comitato di garanzia locale per verificare il rispetto dei tempi, delle azioni previste, dell'applicazione del metodo e del rispetto del principio d'imparzialità dei conduttori e con funzioni di monitoraggio dell'esito del processo.

Ai progetti presentati sarà assegnato un punteggio che concorrerà alla formazione di una graduatoria secondo i criteri e le modalità descritti nelle disposizioni che seguono:

1. punteggio sulla qualità progettuale, stabilito dal Tecnico di garanzia. Il Tecnico di garanzia è tenuto ad inviare formale e tempestiva comunicazione al Responsabile del procedimento della Giunta regionale contenente l'elenco dei punteggi di qualità progettuale assegnati a ciascun progetto, il progetto ottiene al massimo punti 7;
2. nel caso in cui il soggetto proponente sia un Comune derivante da fusione o una Unione di Comuni, il progetto ottiene punti 3;
3. nel caso in cui il soggetto proponente sia un Comune con popolazione fino a 5.000 abitanti, il progetto ottiene punti 1;
4. se il progetto è corredato da un accordo formale mediante il quale i soggetti individuano congiuntamente ruoli, attività, linee di intervento connesse allo svolgimento del progetto. In presenza di tale accordo stipulato tra il soggetto proponente, l'ente titolare della decisione e i principali attori organizzati del territorio, il progetto ottiene punti da 1 a 3;
5. nel caso si preveda la costituzione del Comitato di garanzia e che nel progetto se ne delineino chiaramente le modalità di funzionamento e i componenti previsti, il progetto ottiene punti da 1 a 3;
6. nel caso che si prevedano modalità di monitoraggio del processo e dell'impatto sulle scelte dell'ente responsabile rispetto ai contenuti del DocPP il progetto ottiene punti da 1 a 3;
7. nel caso i progetti prevedano forme di sviluppo delle competenze per il personale coinvolto o se lo stesso sta partecipando ad iniziative formative della Regione nell'ambito della legge 15/2018 punti da 1 a 3;
8. nel caso in cui l'oggetto del processo partecipativo sia attinente alla destinazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, di cui all'articolo 19 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili", il progetto ottiene punti 3;
9. premialità di cui all'art. 4 del presente Bando:
 1. politiche in materia sociale e sanitaria, ambientale, territoriale, urbanistica e paesaggistica, il progetto ottiene punti 4;
 2. politiche per lo sviluppo sostenibile, nell'accezione ampia di sostenibilità e che ne abbraccia quindi oltre agli aspetti ambientali quelli economico-sociale, il progetto ottiene punti 8;

3. politiche per sostenere la trasformazione/transizione digitale (in tutti gli ambiti), il progetto ottiene punti 8.

Inoltre:

4. un bonus (cumulabile con i precedenti) per progetti che sviluppano azioni per il target giovani, il progetto ottiene punti 5.

Tabella riassuntiva delle premialità

N.	CRITERIO	PUNTEGGIO
1	Qualità progettuale assegnato dal Tecnico di garanzia della partecipazione	da 0 a 7
2	Proponente: Comune derivante da fusione o un' Unione di Comuni	3
3	Proponente: Comune con popolazione fino a 5.000 abitanti	1
4	Presenza Accordo formale	da 1 a 3
5	Previsione costituzione del Comitato di garanzia	da 1 a 3
6	Previsione monitoraggio del processo e dell'impatto sulle scelte dell'ente responsabile	da 1 a 3
7	Previsione forme di sviluppo delle competenze per il personale coinvolto	da 1 a 3
8	Oggetto relativo alla destinazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa	3
9.1	Premialità tematica di cui al punto 4: politiche in materia sociale e sanitaria, ambientale, territoriale, urbanistica e paesaggistica	4
9.2	Premialità tematica di cui al punto 4: politiche per lo sviluppo sostenibile	8
9.3	Premialità tematica di cui al punto 4: politiche per sostenere la trasformazione / transizione digitale	8
9.4	progetti che sviluppano azioni per il target giovani (bonus cumulabile con la premialità tematica)	5

7

In caso di attribuzione dello stesso punteggio finale a due o più progetti, ha priorità nella graduatoria la domanda presentata temporalmente prima.

13. Modalità di gestione della graduatoria

I punteggi attribuiti concorreranno alla formazione di una graduatoria che verrà approvata dalla Regione con atto dirigenziale da adottarsi entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando. La graduatoria conterrà l'elenco di tutti i progetti certificati dal Tecnico di garanzia, con chiara indicazione di quelli ammessi a contributo. La graduatoria sarà pubblicata sul sito web regionale: <https://partecipazione.regione.emiliaromagna.it/bando2020> e sul Burert con l'indicazione dell'ammontare del contributo per ciascun richiedente. In caso di assegnazione di un contributo inferiore a quanto richiesto, dovuta all'eventuale superamento dei limiti di stanziamento dei capitoli del bilancio regionale quale effetto della formazione della graduatoria, il soggetto assegnatario deve inviare, entro 3 giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria una dichiarazione di accettazione del contributo, firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente, contenente l'impegno a realizzare integralmente il progetto mantenendo il budget invariato. In caso di rinunce il contributo verrà concesso al primo beneficiario collocato in graduatoria.

14. Modalità di concessione dei contributi

I contributi verranno concessi ai sensi della normativa contabile vigente, tenuto conto del progetto presentato come al punto 11 e del relativo cronoprogramma, sulla base delle risorse regionali stanziare nel bilancio finanziario gestionale 2021.

15. Modalità di liquidazione dei contributi

Alla liquidazione dei contributi si provvederà ai sensi della normativa contabile vigente e con le seguenti modalità:

- una prima tranche pari al 10% delle spese ammesse a contributo sulla base della documentazione che attesti l'avvenuto avvio del progetto;
- una seconda tranche alla conclusione del progetto, a fronte della verifica della regolarità della documentazione trasmessa prevista al punto 10.3.

16. Obblighi del beneficiario

1. Codice Unico di progetto

I soggetti beneficiari del contributo devono presentare alla Regione il Codice unico di progetto-Cup (art.11, legge n.3/2003) entro 8 giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria sul sito <https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/bando2020>, per consentire l'adozione del provvedimento di concessione del contributo. Il mancato invio alla Regione del CUP entro i termini sopra stabiliti determina la mancata concessione del contributo.

2. Avvio formale del processo

Entro il **16/02/2021**, deve essere dato formale avvio al processo partecipativo e ne deve essere data contestuale comunicazione da inoltrare al Servizio Riordino, Sviluppo istituzionale e territoriale, partecipazione all'indirizzo bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Per avvio formale del processo partecipativo si intende un'azione del percorso che abbia rilevanza pubblica. La comunicazione di avvio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente beneficiario, deve essere redatta utilizzando il modulo predisposto dalla Regione e scaricabile dal sito <https://partecipazione.regione.emiliaromagna.it/bando2020>

3. Documento di proposta partecipata

Il processo partecipativo deve concludersi con un Documento di proposta partecipata, che deve essere inviato con posta elettronica certificata al Tecnico di garanzia della partecipazione per la sua validazione, all'indirizzo: peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it.

La mancata validazione del Documento di proposta partecipata comporta la revoca del contributo concesso, qualora utilizzato in maniera difforme rispetto al progetto approvato (art. 19, comma 2, l.r. 15/2018). La data di trasmissione del Documento di proposta partecipata validato dal Tecnico di garanzia all'ente titolare della decisione fa fede per il calcolo dei tempi del processo partecipativo, misurati a partire dalla data di avvio formale del procedimento.

4. Relazione finale

Il soggetto beneficiario del contributo si impegna a predisporre la Relazione finale, che deve essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata all'indirizzo bandopartecipazione@postacert.regione.emilia-romagna.it specificando in oggetto "Bando 2020 - LR 15/2018 Relazione finale" e per conoscenza all'indirizzo peiassemblea@postacert.regione.emiliaromagna.it

La Relazione finale deve essere redatta utilizzando lo schema predisposto dalla Regione e scaricabile dal sito <https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/bando2020>

La Relazione finale deve essere inviata entro 30 giorni dalla conclusione del processo partecipativo, conclusione sancita dalla data di trasmissione del Documento di proposta partecipata all'ente titolare della decisione.

5. Documentazione contabile e obbligo di conservazione dei documenti

Alla Relazione finale deve essere allegata la rendicontazione economico-finanziaria del progetto completa di tutti i documenti previsti al punto 10.3.

I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare, anche mediante fascicolo informatico, la documentazione ed i dati relativi a ciascuna operazione nel rispetto dei limiti temporali dettati dalle specifiche disposizioni legislative e regolamentari. I documenti devono essere correttamente conservati, nel rispetto dell'articolo 6 del DPR n.445/2000 e dell'articolo 44 del Codice dell'Amministrazione Digitale, ed essere facilmente consultabili. I documenti possono essere conservati in una delle seguenti forme:

- originali;
- copie autenticate;
- copie su supporti per dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali (nel caso di documenti conservati su supporto elettronico deve essere possibile, in caso di audit, verificarne la corrispondenza ai documenti originali);
- documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

6. Obblighi di informazione e promozione

Il soggetto beneficiario del contributo deve rendere visibile il sostegno regionale in tutti i documenti cartacei, informativi e video che vengano prodotti durante il progetto e presentati nel corso degli eventi pubblici previsti (incontri e simili), apponendo la dicitura "Con il sostegno della legge regionale Emilia-Romagna n. 15/2018" e il logo della Regione Emilia-Romagna da utilizzare secondo le direttive reperibili alla pagina web <https://www.regione.emilia-romagna.it/la-regione/uso-del-logo-e-immagine-coordinata>.

Il soggetto beneficiario del contributo si impegna a mettere a disposizione della Regione tutta la documentazione relativa al processo partecipativo, compresa quella prodotta da partner e soggetti coinvolti. La Regione potrà valutare la possibilità di pubblicazione via web del suddetto materiale al fine di valorizzare le esperienze attivate (art.2, l.r. n.15 /2018).

17. Impegni dell'Ente responsabile

Entro 30 giorni dalla conclusione del processo partecipativo, l'ente responsabile deve approvare formalmente un documento che dà atto: • del processo partecipativo realizzato • del Documento di proposta partecipata • della validazione del Documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di garanzia, oppure della mancata validazione. L'ente responsabile, valutata la proposta partecipata, può decidere di recepire in tutto o in parte, le conclusioni del processo partecipativo o di non recepirle.

In ogni caso l'ente responsabile deve:

- comunicare al Tecnico di garanzia il provvedimento adottato o la decisione assunta, indicando nella comunicazione, in modo dettagliato, le motivazioni delle proprie decisioni, soprattutto nel caso in cui esse siano diverse dalle conclusioni del processo partecipativo • rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del processo partecipativo tramite comunicazione pubblica con ampia rilevanza e precisione, anche per via telematica • comunicare, anche per via telematica, ai soggetti che hanno preso parte al processo partecipativo il provvedimento adottato o la decisione assunta, nonché le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del medesimo.

18. Responsabile del procedimento

È Responsabile del procedimento amministrativo: Sabrina Franceschini, Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro 52, 40127, Bologna. Tel. 051 5274531. E-Mail: sabrina.franceschini@regione.emilia-romagna.it.

19. Disposizioni finali

Per quanto non riportato nel presente Bando si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore, ed in particolare alle norme sul procedimento e sulla tutela della riservatezza.

Sommario

1. Premessa	1
2. Beneficiari dei contributi	1
3. Caratteristiche dei processi e requisiti di ammissibilità	1
4. Premialità tematica	2
5. Requisiti tecnici dei progetti ammissibili.....	2
6. Durata dei processi.....	2
7. Valutazione dei progetti per la certificazione di qualità del tecnico di garanzia della partecipazione	3
8. Contributo regionale	3
9. Cronoprogramma	3
11. Modalità di presentazione della domanda.....	5
12. Modalità di formazione della graduatoria.....	6
13. Modalità di gestione della graduatoria	7
14. Modalità di concessione dei contributi	7
15. Modalità di liquidazione dei contributi	8
16. Obblighi del beneficiario.....	8
17. Impegni dell'Ente responsabile	9
18. Responsabile del procedimento	10
19. Disposizioni finali	10